

750/c

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
Sezione Distrettuale di Torre del Greco  
Ufficio N.E.P.  
Prof. N. A. ....

2,58



R.G. n.

Tribunale di Torre Annunziata  
Sezione feriale  
Il Giudice designato  
dott. .

Letti i verbali d'udienza e gli atti di causa;

Sciolta la riserva che precede;

Il ricorso è solo in parte fondato, e va, dunque, solo parzialmente accolto, per i motivi di cui appresso si dirà.

È noto che l'art. 2261 cc, disposizione pacificamente ritenuta applicabile anche alle società in nome collettivo ( di tale tipo è la società di cui è causa), disciplina i poteri di controllo dei soci non amministratori sull'operato degli amministratori, e riconosce ai primi un diritto di informazione che si esplica sia mediante la richiesta di notizie, sia attraverso la consultazione di documenti, nonché un diritto al rendiconto.

Siffatta precisazione è, ad avviso di chi scrive, fondamentale, e ciò considerato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente ha invocato solo il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, con estrazione di copia della stessa, ma non anche il diritto al rendiconto: si vedrà,

47

invero, subito appresso, come siffatta distinzione assume rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato ad invocare i singoli diritti di cui all'art. 2261 cc.

In via del tutto preliminare, in ogni caso, deve da subito precisarsi che, secondo un ormai consolidato avviso della giurisprudenza di merito, sicuramente il socio di una società di persone, escluso dall'amministrazione, di fronte all'illegittimo diniego manifestato dagli amministratori, può avvalersi del rimedio cautelare atipico ex art. 700 cpc al fine di far valere quei diritti sanciti in suo favore dal menzionato art. 2261 cc ( v. in tal senso, Trib. Ariano Irpino, 18.6.2008; Pret. Milano, 4.6.1991).

Venendo al caso in esame, la domanda cautelare è sicuramente assistita dal *fumus boni iuris*, e ciò considerato che gli odierni resistenti ( l'amministratore e gli altri soci) non hanno minimamente allegato la sussistenza di una circostanza legittimamente impeditiva all'esercizio dei diritti invocati dall'istante: è noto, infatti, che detti diritti trovano un limite esclusivamente nel cd. segreto sociale, e cioè quando si dimostri che la rivelazione delle notizie richieste possa arrecare un nocumento grave alla società stessa ( v. Trib. Piacenza, 12.8.1994).

Nè può certamente ritenersi tale la motivazione addotta a sostegno del diniego dai resistenti nella lettera a loro firma del 9,12,2011, in cui gli stessi inequivocamente affermano che " non sarà consentito a nessun socio l'esercizio dei poteri e art. 2261 cc fino a quando non sarà stato deciso...il procedimento ex art. 2275 cc": sembra, invero, che con siffatta motivazione i resistenti abbiano richiamato mere ragioni di opportunità, senza tuttavia far in alcun modo riferimento ad esigenze di conservazione del segreto sociale, le quali soltanto avrebbero potuto paralizzare l'esercizio dei diritti ex art. 2261 cc.



Non meritano pregio, peraltro, le eccezioni sollevate dai resistenti medesimi.

In primo luogo, infatti, non ha pregio l'assunto secondo cui, trattandosi di una ipotesi di amministrazione disgiuntiva, difetterebbe in capo all'istante, anch'egli amministratore, la legittimazione all'azione ex art. 2261 cc; e ciò, invero, per due ordini di motivi.

Anzitutto, infatti, deve da subito precisarsi che, secondo un consolidato orientamento della dottrina civilistica, il diritto di informazione e ispezione ha, nelle società di persone, un più ampio contenuto rispetto a quello previsto nelle società di capitali, proprio in ragione della presenza della responsabilità illimitata ( v. Ragusa Maggiore): ne discende, dunque, che quasi unanimemente oggi si riconosce un diritto di informazione, nelle società di persone, anche in favore dei soci amministratori, in caso di amministrazione disgiuntiva ( v. Bussoletti).

Ancora, si è sopra visto che l'odierno istante si è limitato ad invocare solo il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, con estrazione di copia della stessa, ma non anche il diritto al rendiconto: orbene, non può non evidenziarsi come, secondo il giudice di legittimità, il solo diritto al rendiconto ( qui invero non azionato) spetta soltanto ai soci non amministratori ( v. Cass. n. 879/1975), di tal che non può estendersi siffatta limitazione anche ai diversi ( più limitati) diritti di consultazione ed informazione.

Ancora, non è fondato l'assunto dei resistenti secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per omessa indicazione dell'azione di merito cui l'odierno giudizio cautelare sarebbe strumentale.

A ben vedere, infatti, l'istante indica quale espletanda azione di merito quella " tendente ad accertare il suo diritto all'esercizio delle finalità di cui all'art. 2261 cc" ( v. pag. 11 del ricorso): ora, deve precisarsi che, secondo pacifico

orientamento della giurisprudenza di merito, la tutela cautelare ex artt. 700 cpc e 2261 cc non presuppone affatto una finalità diversa ed ulteriore, come cioè qualcosa di altro, rispetto al controllo in quanto tale ( v. Trib. Milano, 30.11.2004).

Deve, ancora, ritenersi accoglibile il ricorso stante la sussistenza del *periculum in mora*, il quale non solo discende, in re ipsa, dalla natura della società di cui è causa ( in nome collettivo, con responsabilità illimitata), ma anche, e soprattutto, in ragione della peculiarità della situazione concreta ( invero non oggetto di contestazione tra le parti), caratterizzata da una vera e propria *prorogatio* ( di fatto) dei poteri di gestione dell'amministratrice (

Si è sopra precisato, tuttavia, che il ricorso non può essere integralmente accolto, e ciò considerato che l'istante ha anche invocato l'estrazione di copia della documentazione sociale: detta istanza non ha pregio.

Invero, ritiene questo giudice che il chiaro tenore letterale del secondo comma dell'art. 2261 c.c. - che nell'uso del verbo "consultare" non è stato neanche novellato dalla legge di riforma del diritto societario (D.L.vo 17.1.2003, n. 6) - non lasci adito a dubbio alcuno in ordine alla facoltà ( di mera consultazione e non anche di estrazione di copia) che il legislatore ha voluto riconoscere al socio non amministratore di s.n.c. allorquando ha inteso attribuirgli il potere di controllo individuale della società; potere, invero, piuttosto ampio rispetto al passato, essendo stato esteso dalla legge di riforma a tutti i libri, anche quelli contabili, così da potersi tradurre in una vera e propria ispezione societaria non più limitata nel tempo ( v. in tal senso, Trib. Pavia, 1.8.2007).

Peraltro, ad avviso dello scrivente, una conferma dell'esattezza dell'impostazione interpretativa indicata la si può trarre dal rilievo che quando il



legislatore ha ritenuto necessario attribuire il diritto reclamato dall'odierno istante ( di estrazione di copia), lo ha fatto in maniera espressa: l'ipotesi è quella di cui all'art. 2422 c.c. che consente al socio di s.p.a. di "esaminare" ma anche di "ottenere estratti a proprie spese" del libro dei soci e delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

L'interpretazione che si è data della disposizione in esame ( v. in tal senso, trib. Parma, 25.10.2004; Trib. Ivrea, 4.7.2005) non si pone, invero, in contrasto nemmeno con lo scopo perseguito dal legislatore che, tenuto conto dell'inserimento della stessa subito dopo la norma che regola anche la responsabilità degli amministratori ( art. 2260 cc), deve ritenersi essere quello di assicurare contiguità del controllo dei soci alla tutela giurisdizionale a questi riconosciuta, consentendo loro di effettuare una verifica della situazione contabile e gestoria della società mediante mera consultazione dei libri e documenti in detta norma indicati, al fine unico di agire per far valere la responsabilità degli amministratori per danni arrecati alla società o per conseguire il risarcimento di un danno direttamente subito; evenienza, questa, che non è in alcun modo pregiudicata dalla mancata acquisizione di copia dei libri e della documentazione che la società ha l'obbligo di conservare e che, in ogni caso, può essere acquisita ex artt. 210 e ss. c.p.c. in un eventuale giudizio di merito, ma anche in via cautelare ai sensi dell'art. 670 c. 2, c.p.c.; e proprio in relazione a tale ultimo aspetto deve evidenziarsi come il sequestro giudiziario regolato dall'art. 670, c. 2 c.p.c., così come non è condizionato all'esistenza di una controversia sul diritto all'esibizione, è pure consentito ogni qualvolta la cosa indicata nella citata disposizione serva come prova e se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti (cfr. Cass.



22.12.93, n.12705), come, per esempio, ai fini dell'azione di responsabilità degli amministratori per fatti accertati dai soci non amministratori o da professionisti da questi delegati, in sede di consultazione-ispezione.

In conclusione, dunque, i resistenti vanno condannati a non opporsi al diritto del ricorrente di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti della società di cui è causa: sul punto, infine, va fatta un'ulteriore precisazione.

Emerge, invero, inequivocamente dagli atti di causa la circostanza per cui l'opposizione al diritto vantato dall'istante non proviene affatto da una delle resistenti intimate, cioè da \_\_\_\_\_, e ciò per due ragioni: in primo luogo, infatti, trattasi di socio del tutto receduto dalla società, così come espressamente riconoscono gli altri resistenti ( v. pag. \_\_\_\_\_ ); ancora, nella stessa lettera del \_\_\_\_\_ 1 - in cui si manifestava il reale intento oppositivo dei resistenti alle pretese vantate dal ricorrente- non compare affatto, tra i sottoscrittori, \_\_\_\_\_.

L'accoglimento, solo in parte, delle pretese del ricorrente, impone di liquidare le spese di lite in suo favore nella sola misura del 75 %; per il restante 25 % esse restano compensate tra esso ricorrente e resistenti soccombenti; quanto ai rapporti tra ricorrente e resistente vittoriosa (i \_\_\_\_\_ io), esse seguono la soccombenza del primo.

P.Q.M.

1. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, ordina a GAMMA n.q. di amministratrice della BETA, a DELTA e di non ulteriormente opporsi al diritto di ALPHA di consultare - anche a mezzo di professionisti di fiducia - i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione della BETA
2. Rigetta il ricorso spiegato nei confronti di l .o;
3. Condanna , n.q. di amministratrice della F , tutti in solido fra loro, al pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano, nella misura del , in euro ), di cui euro per spese, euro per onorari ed euro per diritti, oltre rimb. forf. del 12,50 % su diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge;
4. Compensa per il restante 25 % le spese di lite nei rapporti tra ricorrente e resistenti soccombenti;
5. Condanna ) al pagamento, in favore di , delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro di cui euro per spese, euro per onorari ed euro per diritti, oltre rimb. forf. del 12,50 % su diritti ed onorari, oltre iva e cpa come per legge.



Torre Annunziata,

Si comunichi.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 IL CANCELLIERE

Il Giudice